

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 21/12/2015 Prot.: 0029093 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



X LEGISLATURA

oggetto: **PDL 80** d'iniziativa dei Consigli comunali di Este e Ospedaletto Euganeo: "Istituzione del nuovo comune di este mediante fusione dei comuni di Este e Ospedaletto Euganeo della provincia di Padova".
GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

Si comunica che la Prima commissione consiliare, nella seduta del 16 dicembre 2015, ha esaminato il progetto di legge in oggetto ed ha espresso parere favorevole a maggioranza in ordine al giudizio di meritevolezza da assumersi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

Distinti saluti.

UFFICIO POLITICHE ISTITUZIONALI

Il Dirigente

Alessandro Riva

IL PRESIDENTE
Merino FINOZZI

Allegati:

- Proposta di provvedimento
- Scheda di certificazione

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI DI ESTE E OSPEDALETTO EUGANEO RELATIVA A: "ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI ESTE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI ESTE E OSPEDALETTO EUGANEO DELLA PROVINCIA DI PADOVA"
GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA
(Riferimento: Progetto di legge n. 80)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il progetto di legge n. 80 d'iniziativa dei Consigli comunali di Este e Ospedaletto Euganeo;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, ai sensi del quale, in caso di assenza del programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali, l'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate è subordinata ad un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, previa acquisizione da parte della competente commissione consiliare del parere dei consigli comunali e provinciali interessati;

PRESO ATTO del parere favorevole alla fusione adottato dai consigli comunali di Este con deliberazione n. 41 del 24.09.2015 e Ospedaletto Euganeo con deliberazione n. 66 del 5.10.2015, con la quale sono stati approvati gli indirizzi in merito alla fusione tra i due Comuni e che la Provincia di Padova ha espresso parere favorevole in ordine alla fusione con deliberazione n. 21 del 9.11.2015;

PRESO ATTO CHE la Prima commissione nella seduta del 25 novembre 2015 ha assistito alla presentazione del pdl da parte del Sindaco di Este; nella seduta del 2 dicembre 2015 ha esperito le attività istruttorie previste al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992; nella seduta del 16 dicembre 2015, ha approvato la proposta al Consiglio regionale di ritenere meritevole l'indizione del referendum, designando relatore il Presidente Marino FINOZZI e deliberando comunque di richiedere il parere alla Conferenza permanente Regione-autonomie locali;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Marino FINOZZI*, nel testo che segue:

Il percorso di fusione tra i Comuni di Este ed Ospedaletto Euganeo è iniziato nel 2012 con l'adozione della delibera di Consiglio comunale n. 14 dell'1.06.2012, in

seduta congiunta da parte dei due Consigli comunali, con la quale sono stati approvati gli indirizzi in merito alla fusione tra i due Comuni.

Le principali motivazioni espresse in quell'occasione possono essere così riassunte:

- le manovre finanziarie a partire dal DL n. 78/2010, orientano le scelte degli enti locali di piccola dimensione demografica verso forme di associazionismo intercomunale, nelle forme della convenzione, dell'unione e dell'aggregazione dei Comuni tramite fusione, ma l'attuale scarsità di risorse e la necessità di razionalizzare i costi dei servizi, spingono anche i Comuni di maggiore dimensione, seppur non obbligati dalle attuali norme, a valutare se l'ambito nel quale producono ed erogano servizi sia la dimensione ottimale per perseguire economie di scala e rafforzare e guidare il governo del territorio;

- la fusione dei Comuni rappresenta senza dubbio lo strumento migliore per consentire una maggiore capacità e celerità operativa nell'analizzare i bisogni del territorio e dare risposte adeguate ai cittadini, perché svincolata da sovrastrutture, come avviene ad esempio in caso di unione;

- la fusione dei Comuni di Este ed Ospedaletto Euganeo consentirebbe l'aumento della qualità dei servizi erogati ed una riduzione dei costi, grazie alle sinergie ed alle economie di scala che si possono realizzare, anche attraverso la reingegnerizzazione dei processi di acquisizione e di erogazione dei servizi medesimi.

La fusione è il frutto di una scelta politica degli amministratori locali, che si assumono la responsabilità della proposta di fusione dei Comuni di fronte ai cittadini, i quali sono chiamati ad esprimere il loro orientamento.

Gli amministratori dei Comuni che intendono fondersi devono credere fermamente nel progetto, ma soprattutto devono saper comunicare le motivazioni e le opportunità ai loro concittadini, il cui consenso è indispensabile per procedere alla fusione. Per questo motivo il passaggio politico cruciale della fusione è rappresentato dal referendum popolare.

Il processo di fusione di due comunità non è meramente correlato alla percezione di vantaggi economici per ciascun cittadino, anche se, specie in questo periodo storico di crisi economica, questo diventa un elemento di rilievo.

La fusione di due Comuni deve necessariamente partire dalla riscoperta di origini comuni, dalla lungimiranza di rimettere insieme i destini delle nostre comunità, consapevoli che in questo modo permettiamo ai nostri cittadini di rispondere al meglio alle sfide che ci aspettano nel futuro.

La fusione amministrativa dei Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo è un percorso che ricerca le radici comuni e non sradica le radici delle molteplici comunità che formano il tessuto sociale dei territori coinvolti; è un percorso che riconoscendo le identità del passato costruisce una più forte identità per il futuro delle nostre genti.

Questo processo ha quindi prioritariamente un orizzonte ideale con un grande significato simbolico: il punto di unione tra due comunità che si basa su ragioni storiche che sono ancorate allo scorrere dei secoli delle nostre località. La comune origine paleoveneta attestata dai numerosi reperti conservati nel Museo Nazionale Atestino rendono evidenti i fondamenti condivisi e unitari delle nostre comunità. I luoghi simbolici della fede, che nel tempo hanno dato fondamenta alla comune devozione cristiana delle nostre genti, sono altrettanto l'attestazione di una continuità di comuni riferimenti che si sono mantenuti nel tempo diventando cardine delle nostre comunità cristiane: il Santuario del Tresto e la Chiesa della Salute ne sono le testimonianze più vive.

Nel tempo le comunità di Este e Ospedaletto si sono talmente integrate che i cittadini percepiscono difficilmente il confine amministrativo, determinando nei fatti prima che nelle delibere istituzionali l'unificazione dei due Comuni.

La proposta di fusione sarà valutata dai cittadini per i vantaggi concreti che porterà in termini di servizi e per la possibilità di essere ascoltati e ricevere risposte dagli amministratori che hanno eletto.

Su questo fondamento valoriale, chi oggi rappresenta le comunità di Este e Ospedaletto Euganeo ha la responsabilità di far percepire anche ai cittadini i numerosi vantaggi che derivano dalla fusione.

Per questo è fondamentale assicurare forme di decentramento dei servizi ai cittadini e forme di rappresentanza politica alle comunità di origine.

In questa fase storica, la fusione fra i Comuni sembra essere una formula efficace, non solo per affrontare le difficoltà finanziarie, ma anche e soprattutto per darsi una strategia condivisa di governo del territorio e di sviluppo economico-sociale.

Nel caso di Este e Ospedaletto Euganeo, la fusione è favorita da una comune identità ed appartenenza territoriale, e dall'interdipendenza funzionale fra i due Comuni.

I cittadini dei due Comuni, pertanto, percepiscono i vantaggi che possono derivare loro in termini di razionalizzazione e potenziamento dei servizi sul territorio, mentre non percepiscono i confini amministrativi, che sono causa di trattamenti diversificati.

L'identità territoriale non è più un fattore totalizzante ed esclusivo tipico delle comunità chiuse del passato; possono coesistere identità e appartenenze plurime (di frazione, comune, area vasta ...), che si differenziano in base alle esigenze e possono includersi le une nelle altre.

L'identità territoriale è una costruzione sociale, che può nello stesso tempo affondare le radici nella tradizione ed essere rinnovata a fronte di vantaggi concreti, in un mondo globalizzato che cambia in continuazione.

La costruzione di una nuova identità dei territori che si devono aggregare, legata anche alla storia delle due comunità, deve avere come scenario la rappresentazione di un'idea di futuro comune.

L'articolo 133, comma 2, della Costituzione dispone che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e denominazioni comunali.

L'articolo 15, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce inoltre: "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite". La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 recante Norme in materia di variazioni provinciali e comunali disciplina la materia in oggetto, fissando l'iter procedimentale per addivenire alla fusione.

La sopra citata legge regionale dispone che la variazione delle circoscrizioni comunali può prodursi dalla fusione di due o più Comuni in uno nuovo (articolo 3, comma 1, lettera d).

La legge regionale n. 25/1992 prevede inoltre che l'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali spetti ai soggetti indicati all'articolo 38 dello Statuto (articolo 4, comma 1).

Con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria n. 1/2012, il richiamo all'art. 38 del previgente Statuto del Veneto deve ora ritenersi riferito all'art. 20 dello Statuto, il quale disciplina l'iniziativa legislativa e regolamentare.

In particolare, l'articolo 20, comma 2, dello Statuto del Veneto dispone che l'iniziativa legislativa spetta anche ai Consigli dei Comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

In base ai dati del censimento 2011, i Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo della Provincia di Padova hanno una popolazione complessiva pari a 22.452 abitanti e, ai sensi della novellata disciplina statutaria, hanno titolo per esercitare l'iniziativa legislativa.

I Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo si rendono pertanto promotori dell'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, mediante fusione tra i due Comuni medesimi, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, legge regionale n. 25/1992 e dell'articolo 20, comma 2, Statuto del Veneto.

L'iniziativa legislativa dei Consigli Comunali è disciplinata dall' art. 9, legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, recante "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali".

Ai sensi dell'articolo 9, l'iniziativa legislativa riconosciuta ai Consigli Comunali si esercita mediante deposito presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delle deliberazioni all'uopo adottate dai Consigli interessati (articolo 9, comma 1, legge regionale n. 1/1973).

Nel caso di proposta presentata da Consigli di Comuni non capoluogo di Provincia - come nel caso di specie - le funzioni di Presentatore Ufficiale sono esercitate da uno dei Sindaci o dal suo sostituto, appositamente designati (articolo 9, comma 3, legge regionale n. 1/1973).

Nel caso di presentazione di una proposta da parte di più Consigli Comunali, le relative deliberazioni debbono essere presentate congiuntamente entro sei mesi dalla prima deliberazione (articolo 9, comma 5, legge regionale n. 1/1973).

L'articolo 7, legge regionale n. 1/1973 - richiamato espressamente dall'art. 9, comma 6 - dispone altresì che il Presentatore Ufficiale ha diritto di partecipare ai lavori della competente Commissione con facoltà di prendere la parola, di produrre note illustrative e di farsi assistere da un numero di persone non superiore a tre (art. 7, comma 1).

A tal fine, deve essere allo stesso notificato, con congruo preavviso, il calendario dei lavori della Commissione (articolo 7, comma 2).

La Commissione redige sulla proposta una relazione per l'Assemblea nella quale sono fatti constare anche gli eventuali pareri di minoranza e le osservazioni ed i rilievi del Presentatore Ufficiale (articolo 7, comma 3).

La medesima norma prevede inoltre che nessuna modifica possa essere apportata alla proposta dalla Commissione, neppure con l'assenso del Presentatore Ufficiale e che la stessa debba essere portata in discussione in aula nel testo redatto dai proponenti, unitamente agli eventuali emendamenti presentati in sede di discussione in Commissione (art. 7, comma 4).

Alla discussione in Assemblea il Presentatore Ufficiale ha facoltà di presentare fino al momento della votazione, tramite l'Ufficio di Presidenza, ulteriori memorie e note illustrative che tengano conto dello svolgimento della discussione in aula (articolo 7, comma 5).

Alla luce della normativa sopra richiamata, i Consigli Comunali presentano un progetto di legge per l'istituzione del nuovo Comune mediante fusione dei due Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo, con deliberazione n. 14 dell'1.06.2012.

Tra i Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo esiste un pluriennale processo di condivisione e crescita, che ha condotto a gestire in forma associata alcuni servizi.

In particolare sono state stipulate le seguenti convenzioni:

- Comuni di Carceri, di Este (capofila), di Lozzo Atestino, di Ospedaletto Euganeo, di Sant'Urbano e di Villa Estense: convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere a), b), c) d), g) ed h) del D.L. n. 178/2010, come convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i.;

- Comuni di Carceri, di Este (capofila), di Ospedaletto Euganeo e di Tribano: convenzione per la gestione associata dello Sportello unico per le attività produttive;

- Comuni di Este (capofila), Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Urbano, Villa Estense, Vo', Unione dei Comuni "Colli Euganei" (Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo): convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia locale per la costituzione del Distretto PD5B;

Inoltre è già stata approvata dai rispettivi consigli comunali ma non ancora stipulata la convenzione tra i Comuni di Este (capofila) e di Ospedaletto Euganeo per la gestione associata degli uffici tecnici comunali in forma associata Area Gestione e Pianificazione territoriale ed Area Lavori pubblici – Ambiente.

Esiste poi nel territorio una forma di programmazione strategica e gestione intercomunale come l'intesa programmatica d'area (IPA) della bassa padovana.

La legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" incentiva in via prioritaria la fusione di Comuni. Dispone infatti l'art. 12, comma 1, lett. a) dello Statuto del Veneto: "Al fine di favorire la migliore funzionalità nell'esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell'erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale: a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni".

La legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 recante Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali dichiara, sin dalle finalità, di valorizzare e incentivare la costituzione di gestioni associate tra i Comuni, promuovendo, oltre alle unioni e alle convenzioni, la fusione di Comuni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi (articolo 1, comma 1).

Il medesimo provvedimento normativo stabilisce inoltre che, nella ripartizione delle risorse finanziarie regionali per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la fusione di Comuni rappresenta un criterio di preferenza (articolo 9, comma 2, lettera a); articolo 9, comma 3, lettera a)).

In materia di contributi spettanti alle fusioni di Comuni, il Piano di riordino territoriale dispone che al Comune derivante da fusione di uno o più Comuni venga concesso un contributo straordinario da assegnarsi nell'anno finanziario successivo alla legge regionale istitutiva del nuovo Comune, con priorità rispetto all'assegnazione degli altri contributi destinati alle forme associative.

La Giunta Regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione Autonomie Locali, stabilisce, nei limiti dello stanziamento del bilancio regionale, l'entità del contributo straordinario calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- *numero Comuni;*
- *popolazione dei Comuni interessati (ultimo dato ISTAT disponibile);*
- *spese correnti degli Enti (bilancio consuntivo esercizio precedente la fusione).*

Il contributo di cui sopra concorre alla copertura delle spese che il Comune di nuova istituzione deve sostenere per la riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali e viene erogato su richiesta dell'Ente interessato da presentarsi entro il 30 marzo dell'anno successivo alla fusione.

L'articolo 20, decreto legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, rubricato Disposizioni per favorire la fusione di Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali dispone, per le fusioni realizzate dal 2012 che, a decorrere dal 2013, il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, sia commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti (articolo 20, comma 1).

Il decreto del Ministero dell'Interno del 10 ottobre 2012 definisce le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di Comuni. I Comuni istituiti a seguito della fusione devono inviare, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 30 settembre dell'anno di costituzione, la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo, allegando all'istanza copia della legge regionale istitutiva della fusione (art. 2, comma 3).

In forza delle norme sopra richiamate, il Comune derivante dalla fusione otterrebbe, per dieci anni, contributi statali straordinari ed aggiuntivi rispetto ai contributi regionali di cui sopra.

I Consigli comunali dei due Comuni, hanno entrambi deliberato di prevedere prioritariamente la destinazione di tali risorse per armonizzare le politiche fiscali, tariffarie e di bilancio attualmente diverse nei singoli Comuni, con l'obiettivo di ridurre a favore dei cittadini e delle imprese la pressione fiscale. Le ulteriori risorse che residueranno a tale manovra saranno utilizzate, per una quota non inferiore al 50 per cento, alla crescita del territorio che faceva precedentemente parte del Comune di Ospedaletto Euganeo;

L'articolo 31, comma 23, legge n. 183/2011 dispone inoltre che la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti di nuova istituzione trovi applicazione dal quinto anno successivo a quello della loro costituzione.

La fusione tra i Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo rappresenta la soluzione ottimale per l'organizzazione e la distribuzione territoriale dei servizi ai cittadini e per conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione e di sviluppo territoriale.

Tra i due enti locali interessati esistono da anni forme di collaborazione in atto e rapporti di forte integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali.

La fusione persegue, dunque, efficacemente l'obiettivo di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica, anche relativa al funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio, Revisori dei Conti..).

Si dà atto che le Amministrazioni comunali di Este e Ospedaletto Euganeo hanno dato impulso ad un percorso di condivisione e adeguata e preventiva

informazione con le forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio. In particolare si sono tenuti i seguenti incontri:

- 21 gennaio 2014 incontro tra Sindaci dei Comuni coinvolti da gestioni associate e fusione con Segreterie provinciali CGIL, CISL, UIL (Comuni presenti Este, Ospedaletto, Sant'Urbano);

- 4 marzo 2014 incontro con delegazioni trattanti diversi Comuni coinvolti dalle gestioni associate e dalla fusione (Comuni presenti Este, Ospedaletto Euganeo, Carceri);

- 1° aprile 2014 incontro con delegazioni trattanti dei diversi Comuni coinvolti dalle gestioni associate e dalla fusione (Comuni presenti Este, Ospedaletto Euganeo, Carceri);

- 22 aprile 2014 incontro con delegazioni trattanti diversi Comuni coinvolti dalle gestioni associate e dalla fusione (Comuni presenti Este, Ospedaletto Euganeo);

- 10 giugno 2014 incontro specifico su fusione con delegazioni trattanti dei Comuni coinvolti nella fusione (Comuni presenti Este, Ospedaletto Euganeo).

È stato realizzato uno specifico studio di fattibilità da parte di specialisti del settore, pubblicato da tempo nei siti istituzionali dei due Comuni, presentato alle Commissioni consiliari paritetiche, ai cittadini e ai principali portatori di interesse, nel corso di 15 assemblee pubbliche nei due Comuni, nel periodo febbraio/maggio 2014.

È stata istituita una commissione paritetica costituita da rappresentanti di tutte le forze politiche in entrambe le Amministrazioni comunali, specificamente deputate a seguire il progetto di fusione e il relativo studio di fattibilità.

Le Riunioni della commissione paritetica si sono tenute nelle seguenti date: 6 novembre 2012 (Este); 4 luglio 2013 (Este); 14 ottobre 2013, congiunta (Este-Ospedaletto Euganeo); 29 ottobre 2013, congiunta (Este-Ospedaletto Euganeo); 30 luglio 2013, congiunta (Este-Ospedaletto Euganeo); 23 gennaio 2014, congiunta (Este-Ospedaletto Euganeo); 28 luglio 2015 (Este); 31 luglio 2015 (Ospedaletto Euganeo); 4 agosto 2015 (Este).

La fusione tra i due Comuni rappresenta la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di forte integrazione tra le due popolazioni.

In base ai dati del censimento 2011, la popolazione dei due Comuni è complessivamente di 22.452 abitanti, di cui 5.876 del Comune di Ospedaletto Euganeo e 16.576 del Comune di Este.

La denominazione che si propone per il nuovo Comune è "Este".

La scelta del nome Este è il risultato del lavoro prodotto da una specifica commissione (il cui lavoro è allegato alla proposta di legge), coordinata dai Sindaci dei Comuni di Este e di Ospedaletto Euganeo e costituita con deliberazione della Giunta Comunale di Este n. 21 del 24 febbraio 2014, previa intesa delle due Amministrazioni comunali, avente ad oggetto "Nomina della commissione di storici ed esperti locali per la proposta del nome del nuovo comune che nascerà dalla fusione tra il comune di Este ed il comune di Ospedaletto Euganeo".

La sede municipale del nuovo Comune sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. In via provvisoria e sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, si propone quale sede l'attuale Municipio di Este.

RITENUTO per quanto sopra di esprimere giudizio positivo circa la meritevolezza della prosecuzione dell'iter legislativo e dunque dell'indizione del referendum delle popolazioni interessate;

VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

VISTO l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25;

con votazione palese,

DELIBERA

di ritenere meritevole di prosecuzione l'iter legislativo del progetto di legge n. 80, proposta di legge d'iniziativa dei consigli comunali di Este e Ospedaletto euganeo relativa a: "Istituzione del nuovo Comune di Este mediante fusione dei comuni di Este e Ospedaletto euganeo della Provincia di Padova".